

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2017, proposto da:

M.R.O., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Chirico, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.94;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

del decreto dell'11.07.2016 del Questore di Salerno avente ad oggetto divieto di ritorno nel Comune di Battipaglia per la durata di 1 anno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2017 la dott.ssa Rita Luce e udito l'avv. Subrani (Avvocatura dello Stato).;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto del 11 luglio 2016 il Questore della Provincia di Salerno disponeva, a carico della ricorrente, sorpresa ad esercitare attività di meretricio su pubblica strada, il divieto di ritorno nel Comune di Battipaglia per anni 1, avendo ritenuto il comportamento della ricorrente lesivo della integrità fisica e morale dei minori, della sanità, sicurezza e tranquillità pubblica e ritenendola persona socialmente pericolosa ai sensi dell'*art. 1, lett. c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*.

La ricorrente ha impugnato il decreto sostenendo che l'esercizio del meretricio non costituisce, di per sé, un reato, né attività pericolosa per la sicurezza e la pubblica

moralità, sicché il giudizio di pericolosità sociale espresso dalla Amministrazione avrebbe dovuto estrinsecarsi in una più compiuta motivazione incentrata sulle specifiche modalità attraverso cui il meretrico veniva esercitato, tali da connotarlo in termini di pericolosità.

Si costituiva il Ministero dell'Interno eccependo l'infondatezza del gravame, atteso che il provvedimento sarebbe stato compiutamente motivato e legittimamente basato sulle circostanze in fatto e sulle ragioni in diritto in esso evidenziate.

Il Collegio, con [ordinanza del 16.02.2017](#), accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento gravato ritenendo che il suo contenuto afflittivo fosse sproporzionato rispetto alla non rilevante gravità della condotta ascritta alla ricorrente.

Con verbale dell'1.2.2017 la ricorrente veniva ammessa, in via provvisoria, al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

All'udienza pubblica del 6 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio, modificando il proprio convincimento espresso alla stregua della deliberazione sommaria propria della sede cautelare, ritiene il ricorso infondato.

Nella specie il provvedimento impugnato è stato emanato sulla base di quanto previsto dall'art. 1 lett c) del [D.Lgs. n. 159 del 2011](#) a mente del quale "i provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica"; aggiunge l'art. 2 che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate".

Si tratta, come è noto, di misure di carattere discrezionale, che non richiedono la commissione di veri e propri reati ma che si giustificano con riguardo alla complessiva condotta e stile di vita del soggetto che ne è destinatario e che rivelino, oggettivamente, una apprezzabile probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti. (ex plurimis, TAR Umbria, 8 ottobre 2012 n. 412; TAR Toscana, Sez. II, 17 giugno 2016, n. 1017),

E' poi noto che il giudizio di pericolosità sociale, espresso dall'Amministrazione, costituisce espressione di attività tipicamente discrezionale e può essere sindacato solo per vizi formali o macroscopica illogicità.

Applicando detti principi al caso in esame risulta evidente la legittimità del provvedimento impugnato, che risulta congruamente motivato con riferimento ai

concreti e specifici comportamenti tenuti della ricorrente, sulla base dei quali l'Amministrazione ha correttamente desunto gli indici della sua pericolosità e dato conto delle ragioni poste a fondamento della misura gravata.

Nel corso del servizio di controllo del territorio, infatti, espletato in data 9 giugno 2016, da personale della U.P.G., la ricorrente veniva notata lungo la strada S.P. 175 del Comune di Battipaglia con atteggiamenti provocatori e indossando abiti succinti, nel tentativo di adescare automobilisti in transito; la stessa veniva nuovamente notata, nel successivo controllo del 24 giugno 2016, nel tentativo di adescare un cliente.

La ricorrente, poi, presentava precedenti di polizia per atti contrari alla pubblica decenza e risultava priva di fissa dimora e di interessi lavorativi e/o familiari nel territorio comunale.

Se è vero, poi, che la prostituzione non costituisce, di per sé, un reato nel nostro ordinamento, è parimenti evidenti che le modalità contestate nel caso specifico, evincibili anche dal provvedimento impugnato, sono suscettibili di integrare un comportamento astrattamente pericoloso e atto a mettere in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica di tutti coloro che si trovassero a transitare lungo la pubblica strada (in questo senso, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 17-04-2012, n. 312), in specie, come segnalato dall'Amministrazione, particolarmente trafficata nel corso del periodo estivo perché via d'accesso alle spiagge.

Va, infine, considerato come la ricorrente non abbia, dal canto suo, indicato alcuno specifico pregiudizio che derivi dal non poter far ritorno nel (solo) comune di Battipaglia nel cui territorio, fino a prova contraria, non ha alcun legame, sia esso di natura lavorativa che di parentela; il che eliderebbe anche la ritenuta sproporzione tra il contenuto dispositivo dell'atto impugnato e i suoi presupposti.

Per quanto considerato, il ricorso è infondato e va respinto.

Non sussistendo ragioni ostative, il Collegio ammette in via definitiva a ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ammette in via definitiva la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente